

R.G.E. 295/2016



ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dell'Esecuzione,

vista la rinuncia all'incarico del professionista delegato;

rilevato che, nonostante la rinuncia, il delegato ha fissato l'esperimento di vendita presso il proprio studio;

DELEGA

il compimento delle operazioni di vendita al professionista avv. Francesca Cugiolu

che vi provvederà, quale referente della procedura, presso il proprio studio;

DISPONE

Che il delegato dia immediato avviso della nuova nomina del professionista delegato e del luogo dove si svolgeranno le operazioni di vendita

ASSEGNA

al professionista nominato termine di 12 mesi dalla avvenuta comunicazione del conferimento dell'incarico per l'espletamento di tutte le operazioni delegate, disponendo che entro un anno dall'emissione dell'ordinanza effettui almeno 3 esperimenti di vendita;

DETERMINA

in favore del professionista delegato:

- a) un acconto di euro 2.000,00 quale anticipo sui suoi compensi ai sensi dell'art. 2 n. 6 D.M. 227/15, salva successiva integrazione su richiesta motivata,



- b) un fondo spese da versare sul conto corrente intestato alla procedura di:
1. euro 500,00 per ogni lotto posto in vendita a titolo di contributo di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche

DISPONE



che i creditori versino:

- entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta via PEC da parte del professionista delegato, le somme sopra liquidate al punto a) ed al punto b) a pena di improcedibilità;
- la somma liquidata al punto b) 1. in tempo utile a pubblicare l'avviso di vendita, già emesso dal professionista delegato, sul PVP nei termini indicati nella disciplina della pubblicità delle vendite a pena di estinzione ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c.



Laddove il professionista delegato non riceva il fondo spese nel termine suddetto (30 gg dalla richiesta via PEC di versamento con indicazione dell'importo complessivo e delle coordinate bancarie del conto corrente), il medesimo ausiliario del giudice invierà immediatamente e senza ritardo - a mezzo PEC - sollecito di pagamento al creditore procedente ed espressa richiesta ai legali dei creditori intervenuti di rendersi parte diligente e di eseguire il pagamento entro il termine di giorni trenta (30) dalla scadenza del termine precedente.

DISPONE che in caso di mancato versamento nel termine stabilito il professionista delegato provvederà a rimettere senza indugio il fascicolo al G.E. per gli opportuni provvedimenti.

Tempio Pausania, 06/10/2023



Il Giudice

Dott.ssa Federica Lunari

